



Comune di Castana

PROVINCIA DI PV

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.7

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2016

L'anno **duemilasedici** addì **quattro** del mese di **maggio** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BARDONESCHI MARIA PIA - Presidente	Sì
2. PETRIN DAVIDE - Consigliere	Sì
3. CAGNONI MARTA - Consigliere	Sì
4. CASELLA LUCA - Consigliere	Sì
5. BAZZINI CRISTINA - Consigliere	Sì
6. SANTONOCITO LUCA - Consigliere	Sì
7. ACHILLI SILVIA - Consigliere	Sì
8. TONANI GIUSEPPINA FRANCESCA - Consigliere	Sì
9. SARCHI EGIDIO - Consigliere	Sì
10. COLOMBI MARINO - Consigliere	Sì
11. CALATRONI GIORGIO - Consigliere	No
	Totale Presenti: 10
	Totale Assenti: 1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dott. SOLA GERARDO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **BARDONESCHI MARIA PIA** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2016

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

DATO ATTO che, con Decreto del Ministro dell'interno in data 1° marzo 2016, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 degli Enti locali è stato prorogato al 30 aprile 2016;

VISTO l'art. 1, comma 639 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 («Legge di stabilità 2014»), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

➤ **CONSIDERATO** che, con la L. n. 208/2015 («Legge di stabilità 2016») sono state introdotte numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare:

- in materia di TARI

➤ è stata confermata l'applicabilità del tributo, con le medesime modalità stabilite nel 2015 e con possibilità di estendere anche agli anni 2016-2017 le agevolazioni fissate per i Comuni in termini di determinazione delle tariffe;

VISTO l'art. 1, comma 26 della L. 28 dicembre 2015, n. 208, con cui è stato introdotto, come già avvenuto nel quadriennio 2008-2011, il blocco dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che «al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015» e che «la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al Decreto Legislativo n. 267 del 2000»;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 10 aprile 2014, di approvazione dei regolamenti di disciplina dell'imposta unica comunale (IUC);
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 in data 09 aprile 2016, ad oggetto: "Indicazioni IUC: determinazioni delle aliquote per l'anno 2016. Atto di indirizzo";

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina della L. n. 208/2015 non ha introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L. n. 147/2013 (commi 641-666), confermando anche per il 2016 l'applicazione del medesimo tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013, n. 124, con disposizioni la cui applicabilità è stata confermata anche per le annualità 2016 e 2017 dall'art. 1, comma 27 della L. n. 208/2015;

CONSIDERATO che il blocco dell'aumento dei tributi comunali introdotto dall'art. 1, comma 26 della L. n. 208/2015 non si applica alla TARI, dovendo garantire il tributo la copertura del costo del servizio, a fronte delle sue possibili variazioni;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- la possibilità (commi 651 - 652 L. n. 147/2013) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (cd. «Metodo normalizzato»), utilizzato nel 2014 per la definizione delle tariffe TARI;
 - b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 della L. n. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO peraltro che, ai fini TARI, le modifiche introdotte dall'art. 2 del D.L. n. 16/2014, convertito in L. n. 68/2014, hanno fatto venire meno due elementi portanti della disciplina dettata dal D.P.R. n. 158/1999, prevedendo che:

- nelle more della revisione dello stesso D.P.R. n. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni 2014-2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche;
- in deroga all'obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i Comuni di deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 649 della L. n. 147/2013, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e) del D.L. n. 16/2014, convertito in L. n. 68/2014, nella determinazione della TARI, il Comune deve disciplinare con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

CONSIDERATO che la stessa disposizione prevede altresì che, con lo stesso regolamento, il Comune dovrebbe individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

CONSIDERATO che il Comune ritiene opportuno rielaborare, per il 2016, le tariffe ai fini TARI, che garantiscano, sulla base del nuovo Piano Finanziario approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 4 maggio 2016, la copertura del costo integrale del servizio;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, il comma 688 della L. n. 147/2013, come modificato dall'art. 4, comma 12 *quater* D.L. n. 66/2014, convertito in L. n. 89/2014, ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, e che, a decorrere dall'anno 2015, i Comuni dovranno assicurare la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati;

RITENUTO quindi di rielaborare, per l'anno 2016, le tariffe TARI sulla base del nuovo piano finanziario approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 4 maggio 2016;

VISTI:

- ✓ il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- ✓ la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" (c.d. «Legge Del Rio»);
- ✓ il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- ✓ il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- ✓ la L. 23 dicembre 2014, n. 190 («Legge di stabilità 2015»);
- ✓ la L. 28 dicembre 2015, n. 208 («Legge di stabilità 2016»);

VISTI ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, così come novellato dall'art. 3, comma 1, lett. b), del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, i pareri favorevoli espressi dai Responsabili del Servizio competente, che sono stati puntualmente richiesti e formalmente acquisiti agli atti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis, comma 1 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, allegati alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

Con votazione unanime favorevole espressa nei modi e forme di legge

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa, in rassegna ed in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti, riportati e confermati:

- 1) Di rielaborare, per l'anno 2016, le tariffe TARI sulla base del nuovo piano finanziario approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 4 maggio 2016;
- 2) Di stabilire per l'anno 2016, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le tariffe in relazione alla TARI come da prospetto allegato;

Successivamente,

STANTE l'urgenza di provvedere in merito;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano ed accertati nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di dichiarare altresì il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4 dell'art. 134, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.**

RIEPILOGO DELLE TARIFFE

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,84	0,89255	0,74974	0,60	664,19587	0,11252	44,84119
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	0,89255	0,87470	1,40	664,19587	0,11252	104,62945
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	0,89255	0,96395	1,80	664,19587	0,11252	134,52357
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	0,89255	1,03536	2,20	664,19587	0,11252	164,41770
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	0,89255	1,10676	2,90	664,19587	0,11252	216,73243
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	0,89255	1,16032	3,40	664,19587	0,11252	254,10009

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,51	0,99270	0,50628	4,20	0,11248	0,47242
102-Campeggi, distributori carburanti	0,80	0,99270	0,79416	6,55	0,11248	0,73674
103-Stabilimenti balneari	0,63	0,99270	0,62540	5,20	0,11248	0,58490
104- ██████████ AZ. AGRIC	0,43	0,99270	0,42686	3,55	0,11248	0,39930
105-Alberghi con ristorante	1,33	0,99270	1,32029	10,93	0,11248	1,22941
106-Alberghi senza ristorante B E D	0,91	0,99270	0,90336	7,49	0,11248	0,84248
107-Case di cura e riposo	1,00	0,99270	0,99270	8,19	0,11248	0,92121
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,13	0,99270	1,12175	9,30	0,11248	1,04606
109-Banche ed istituti di credito	0,58	0,99270	0,57577	4,78	0,11248	0,53765
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,11	0,99270	1,10190	9,12	0,11248	1,02582
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	0,99270	1,50890	12,45	0,11248	1,40038
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,04	0,99270	1,03241	8,50	0,11248	0,95608
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,16	0,99270	1,15153	9,48	0,11248	1,06631
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,91	0,99270	0,90336	7,50	0,11248	0,84360
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	0,99270	1,08204	8,92	0,11248	1,00332
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	0,99270	4,80467	39,67	0,11248	4,46208
117-Bar, caffè, pasticceria	3,64	0,99270	3,61343	29,82	0,11248	3,35415
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,38	0,99270	2,36263	19,55	0,11248	2,19898
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	0,99270	2,59095	21,41	0,11248	2,40820
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	0,99270	6,01576	49,72	0,11248	5,59251
121-Discoteche, night club	1,64	0,99270	1,62803	13,45	0,11248	1,51286



Comune di Castana

PROVINCIA DI PV

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2016

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art.49, 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al seguente prospetto:

Parere	Esito	Data	Responsabile	Firma
TECNICO - Servizio Tributi	Favorevole	28/04/2016	Dott. ssa Vanzo Roberta F. TO	
CONTABILE	Favorevole	28/04/2016	Rag. CASELLA MARIA ROSA F. TO	

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to : BARDONESCHI MARIA PIA

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. SOLA GERARDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 94 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Castana, li 03-giu-2016

Il Responsabile del Servizio
F.to : Colombi Sandra

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

divenuta esecutiva in data _____

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° del D.Lgs 267/2000)

Castana, li _____

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. SOLA GERARDO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li, 03 - 06 - 2015



Il Segretario Comunale
SOLA GERARDO